

## **Nota - Decreto “Dignità” (DL 87/2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”)**

Il “decreto dignità” (DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”) approvato dal Governo prevede una serie di misure rivolte ai lavoratori e alle imprese.

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018 (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018).

Il decreto-legge è articolato nel modo seguente:

- Il Capo I reca una serie di disposizioni che hanno l’obiettivo di **contrastare il precariato**
- Il Capo II reca disposizioni volte ad **arginare il fenomeno della “delocalizzazione”** produttiva delle imprese
- Il Capo III reca disposizioni per il **contrasto alla ludopatia**
- Il Capo IV reca disposizioni in materia di **semplificazione fiscale**
- Il Capo V reca disposizioni **finali e di coordinamento**

Il testo sarà ora trasmesso al Parlamento per la conversione in legge. Comincerà il suo iter alla Camera dei Deputati. Il procedimento di conversione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla pubblicazione altrimenti il provvedimento decade.

### **Capo I – Misure per il contrasto al precariato**

#### **1. Irrigidimento della disciplina dei contratti a tempo determinato**

- Introduzione della causale per contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi
- Introduzione di una causale dopo la prima proroga, esclusivamente a fronte di esigenze:
  - a) temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
  - b) connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati **anche senza l’apposizione della causale**.

*N.B. Questa esclusione è una novità rispetto alle versioni del testo del DL precedenti alla c.d. “bollinatura” da parte della Ragioneria Generale dello Stato.*

- maggiorazione dei contributi dovuti (+0,5%) **per ogni rinnovo** del contratto a t.d. (anche in somministrazione). Pertanto, al primo rinnovo: +0,5%; al secondo rinnovo +1,0%; al terzo rinnovo: +1,5%; al quarto rinnovo: + 2%;
- aumento da 120 a **180 giorni** del **termine** entro il quale sarà possibile **impugnare** il contratto;
- Riduzione del numero di proroghe entro i 24 mesi di durata complessiva massima del contratto da **5 a 4 volte**. La durata massima resta fissata a 24 mesi.

*Qualora il limite delle 4 proroghe in 24 mesi venisse superato, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.*

## **2. Estensione ai contratti di somministrazione degli stessi limiti previsti per i contratti a tempo determinato**

Ai contratti di somministrazione verranno applicati gli stessi limiti del tempo determinato, e cioè:

- l'obbligo di inserimento, a partire dalla prima proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, di una causale che individua i casi in cui è possibile effettuare ulteriori rinnovi (solo per esigenze *temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, o sostitutive* o per esigenze *connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria*):
  - a. a partire dalla prima proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato dopo i primi 12 mesi;
  - b. in caso di rinnovo;
- l'applicazione di un **costo contributivo crescente** dello 0,5% per ogni rinnovo del contratto a t.d. Pertanto, al primo rinnovo: +0,5%; al secondo rinnovo +1,0%; al terzo rinnovo: +1,5%; al quarto rinnovo: + 2%;
- l'aumento da 120 a **180 giorni** del **termine** entro il quale sarà possibile consentire **l'impugnazione del contratto**;
- il divieto di **proroga del termine dei contratti a tempo determinato di durata inferiore a 24 mesi per più di 4 volte nell'arco dei 24 mesi**, a prescindere dal numero di contratti.

I somministrati a tempo determinato **non** rientrano nel computo dei lavoratori a tempo determinato per la verifica del rispetto del limite del 20% fissato per i rapporti a termine (art. 23 d.lgs. 81/2015).

***N.B. Considerato che la modifica introdotta dal DL (art. 2) interviene solo sul primo periodo dell'articolo 34 comma 2 del d.lgs. 81/2018, a lettera di norma, permane la possibilità di prorogare il contratto, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.***

### **Conseguenze della mancata esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 19 e 21 del d.lgs. 81/2015 al contratto di somministrazione.**

L'articolo 34 del d.lgs. 81/2015 esclude l'applicazione delle norme di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24 al contratto di somministrazione di lavoro.

Il DL, invece, fa salva solo l'esclusione della disciplina di cui agli articoli 23 (limite del 20% dei rapporti a tempo determinato) e 24 (diritto di precedenza). Questo significa che si applicano anche ai contratti di somministrazione gli articoli 19 (Apposizione del termine e durata massima) e 21 (proroghe e rinnovi).

L'**applicazione dell'articolo 19** comporta l'estensione alla somministrazione della previsione di cui al comma 2 dello stesso articolo che obbliga il datore di lavoro che abbia superato la durata

massima dei contratti a tempo determinato (ai sensi del DL, 24 mesi) ad assumere a tempo indeterminato il lavoratore.

Nel caso di contratto di somministrazione non è però chiaro chi sia tenuto ad assumere il lavoratore, se il somministratore o l'azienda presso cui il lavoratore ha effettuato la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata.

L'**applicazione dell'articolo 21, comma 2** comporta l'estensione del meccanismo di c.d. "**stop&go**" anche ai contratti a tempo determinato in somministrazione. Si tratta del meccanismo che viene attivato per evitare l'automatica trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. In sostanza, dal momento che la norma prevede che: "Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato" i datori di lavoro aspettano 10 giorni – per i contratti fino a 6 mesi – o 20 giorni – per i contratti di durata > 6 mesi – prima dell'attivazione di un nuovo contratto a tempo determinato). Pertanto, anche le APL dovranno aspettare un lasso di tempo che va dai 10 ai 20 giorni prima di poter attivare un nuovo contratto a tempo determinato.

**N.B.:** L'articolo 21, comma 2 prevede che il meccanismo dello "**stop&go**" **NON si applica alle attività stagionali.**

### **3. Innalzamento dei limiti temporali di erogazione dell'indennità di licenziamento ingiustificato**

Il decreto innalza i limiti temporali relativi all'erogazione dell'indennità di licenziamento ingiustificato che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.lgs. 23/2015, deve pagare al lavoratore nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa.

Il decreto prevede che l'indennità – non assoggettata a contribuzione previdenziale e di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio – sia corrisposta al lavoratore **per un minimo di 6 mesi e per un massimo di 36 mesi.** *Ai sensi della disciplina vigente, invece, l'indennità doveva essere corrisposta per un minimo di 4 mesi e per un massimo di 24 mesi.*

Le disposizioni sul contrasto al precariato di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto **non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione**, per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 del decreto (che riguardano l'**irrigidimento della disciplina dei contratti a tempo determinato** e l'**estensione ai contratti di somministrazione** degli stessi limiti previsti per i contratti a tempo determinato) il decreto prevede una spesa **crescente** che parte dai €17,2 milioni previsti per l'anno 2018 fino ai €71 milioni per il 2027, fino ad arrivare a un impegno stabile di €71,3 milioni a decorrere dal 2028.

*N.B. L'indicazione delle coperture finanziarie è stata introdotta successivamente alla "bollinatura" da parte della Ragioneria Generale dello Stato.*

#### **4. Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali**

*N.B. In una precedente versione del decreto questa previsione era inserita al Capo V.*

L'articolo 4 del decreto estende al caso dei diplomati magistrali quanto già previsto dal decreto legge 669/1996, che concede alle amministrazioni dello Stato di ottemperare all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali entro 120 giorni dalla data di comunicazione del titolo esecutivo.

La disposizione si ricollega alla sentenza del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017, che ha stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo (istituite dall'art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296). Con la previsione proposta il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha 120 giorni di tempo per ottemperare ai provvedimenti giurisdizionali che riguardano i docenti con diploma magistrale inseriti nelle Gae e/o assunti con riserva.

Di conseguenza, i contratti dei docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 con le istituzioni scolastiche statali non decadranno prima dell'avvio dell'anno scolastico 2018/2019, consentendo l'ordinario avvio dell'anno scolastico.

### **Capo II – Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali**

Il Capo II si propone di **arginare il ricorso alla delocalizzazione delle attività produttive.**

In particolare, il decreto stabilisce:

1. l'obbligo di mantenimento per **5 anni** delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico;
2. sanzioni pecuniarie di importo da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito nel caso di successiva delocalizzazione;
3. l'applicazione indifferenziata nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, ecc.);
4. il recupero dell'iper – ammortamento per l'acquisto di macchinari;
5. la non ammissibilità al credito di imposta R&S dei costi di acquisto derivanti da operazioni infragruppo.

## **1. Obbligo di mantenimento per 5 anni delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico**

L'art. 5 del decreto prevede che le imprese italiane ed estere che operano nel territorio nazionale e che hanno beneficiato di un contributo statale **decadono dal beneficio** nel caso in cui la loro attività economica o una parte di essa venga delocalizzata in altro Stato entro i 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.

Per le misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale ai fini dell'attribuzione dei benefici, l'art. 6 del decreto prevede l'applicazione di una sanzione all'impresa che riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento in presenza di una riduzione superiore al 10%.

La revoca è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.

La definizione delle condizioni di revoca è in capo alle amministrazioni titolari delle misure agevolative che, tuttavia, dovranno fissare anche alcuni criteri generali atti a:

- consentire la proporzionalità dell'atto ablatorio tanto alla gravità della violazione dell'obbligo quanto alla struttura dell'impresa (es. la sua dimensione)
- evitare che l'applicazione della revoca comprometta la capacità di sopravvivenza dell'impresa, con effetti sull'occupazione, quindi, ancor più gravi della mera "riduzione" del personale.

## **2. Sanzioni pecuniarie di importo da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito nel caso di successiva delocalizzazione**

L'art. 5, inoltre, prevede che, in caso di decadenza dal beneficio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Ciascuna amministrazione, per le misure di aiuto di propria competenza, stabilisce:

- i tempi e le modalità per:
  - il controllo del rispetto dell'obbligo di mantenimento
  - la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza
- il tasso di interesse sui benefici che dovrà essere pagato dall'impresa, calcolato in base al tasso di riferimento vigente all'atto dell'erogazione del beneficio e maggiorato sino a 5 punti percentuali.

## **3. Applicazione indifferenziata dell'obbligo di mantenimento nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato, indipendentemente dalla relativa forma**

L'obbligo di mantenimento per 5 anni delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico si applica a qualunque delocalizzazione, effettuata tanto in Paesi extra UE quanto in altri Stati dell'Unione europea e trova applicazione nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, ecc.).

#### **4. Recupero dell'iper-ammortamento**

L'articolo 7 introduce nella disciplina dell'iper-ammortamento un meccanismo di "recapture" delle agevolazioni concesse in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti.

Pertanto, nel caso l'impresa effettui operazioni di **cessione o delocalizzazione dei beni agevolati** a partire dall'entrata in vigore del decreto, è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d'imposta precedenti.

#### **5. Non ammissibilità al credito di imposta R&S dei costi di acquisto derivanti da operazioni infragruppo**

Il decreto, al comma 1 dell'articolo 8, stabilisce che, agli effetti del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, i costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri *intangibles* (previsti tra i costi ammissibili al credito di imposta) **non sono ammissibili se l'acquisto deriva da operazioni infragruppo.**

Resta ferma la condizione per cui i costi in questione sono ammissibili a patto che i beni immateriali siano direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di nuovi progetti di ricerca e sviluppo da parte dell'impresa acquirente.

### **Capo III – Misure per il contrasto alla ludopatia**

#### **1. Divieto pubblicità e sponsorizzazioni**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.

Dal 1° gennaio 2019, tale divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro.

#### **2. Introduzione sanzioni pecuniarie**

L'inosservanza del divieto di pubblicità o sponsorizzazioni comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del **5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità** e in ogni caso **non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.**

## Capo IV – Misure in materia di semplificazione fiscale

### **1. Revisione del “redditometro”**

Il decreto rivede la disciplina in materia di accertamento fiscale, in particolare introduce modifiche relative all'utilizzo del cd. “redditometro”, strumento attraverso il quale l'ufficio delle imposte, per individuare i contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore a quello effettivo o che hanno beneficiato di deduzioni fiscali che non gli sarebbero spettate, può stimare il reddito o i compensi percepiti da un contribuente sulla base delle spese sostenute per stimare il suo tenore di vita.

A disciplina vigente, tale stima viene effettuata sulla base degli “elementi indicativi di capacità contributiva”, che vengono individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze ogni 2 anni.

Il decreto **prevede** una revisione della “metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo” alla base dell'individuazione dei criteri previsti dal DM che dovrà essere adottato dal MEF solo dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

### **2. Abrogazione del DM sulla capacità contributiva attualmente in vigore**

Il decreto, inoltre, stabilisce che il DM sulla capacità contributiva attualmente in vigore (DM 16 settembre 2015 del MEF) non abbia più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.

Vengono però fatti salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015.

Il decreto stabilisce infine che la norma, in ogni caso, non si applica agli atti già notificati e non ci sarà nessun rimborso delle somme già pagate.

### **3. Slittamento della scadenza dello “spesometro”**

Il decreto, all'articolo 11, introduce disposizioni in materia di invio dei dati di fatturazione (cd. “Spesometro”).

Il decreto prevede che i dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, che i contribuenti devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate possano essere comunicati – limitatamente ai dati relativi al terzo trimestre 2018 - entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (in questo caso, entro il 30 novembre) come previsto dalla disciplina attuale.

Il comma 2 chiarisce che, per coloro che optino per l'invio **a cadenza semestrale**, i termini sono fissati rispettivamente **al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre** e **al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre**.

#### **4. Abolizione dello *split payment* per i professionisti**

L'articolo 12 del decreto prevede l'abolizione dello *split payment*, meccanismo che prevede il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte dell'ente pubblico.

Lo *split payment*, tuttavia, viene abolito solo limitatamente alle prestazioni dei professionisti.

Per l'attuazione di questa disposizione, il decreto prevede uno stanziamento di risorse crescenti così distribuite per annualità:

- 2018: €35 milioni
- 2019: €70 milioni
- 2020: €35 milioni

*N.B. Lo stanziamento di risorse era assente nelle precedenti versioni del decreto.*

### **Capo V – Disposizioni finali e di coordinamento**

#### **1. Abrogazione delle associazioni sportive dilettantistiche con scopo di lucro e istituzione di un fondo per le società sportive dilettantistiche**

*N.B. Nella precedente versione del decreto questa previsione era inserita al Capo I.*

Il decreto, all'articolo 13, abroga le disposizioni della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017, art. 1, commi 353-361) che avevano introdotto la possibilità, dal 1° gennaio 2018, di esercitare l'attività sportiva dilettantistica in forma di impresa.

In questo modo si supera nuova disciplina delle **Società Sportive Dilettantistiche** a carattere lucrativo a pochi giorni dalla sua entrata in vigore della (prevista per il 10 luglio 2018).

La disciplina delle società sportive dilettantistiche di carattere lucrativo (contenuta ai commi da 353 a 361 della L. 205/2017) prevedeva che tali associazioni, per essere ritenute tali, avrebbero dovuto possedere una serie di requisiti, origine di non poca apprensione nel mondo sportivo dilettantistico, (quali la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa" nella denominazione o ragione sociale e l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma ISEF o di laurea).

Diverse associazioni, soprattutto di stampo cattolico, si erano schierate contro queste previsioni sostenendo il carattere del volontariato sportivo.

Inoltre, il DL prevede la possibilità per le società sportive dilettantistiche di ricorrere alle COCOCO.

Il decreto, infine, istituisce un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, che prevede uno stanziamento di risorse da assegnare all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse del fondo sono così distribuite per ciascuna annualità:

- **2018:** €3,4 milioni
- **2019:** €11,5 milioni
- **2010:** €9,8 milioni

- **2021:** €10,2 milioni
- **2022:** €10,3 milioni
- **2023:** €5,6 milioni
- **a decorrere dal 2024:** €5,2 milioni

Le società sportive dilettantistiche, dunque, potranno contare su un finanziamento stabile di €5,2 mln a decorrere dal 2024.

*N.B. Nella precedente versione del decreto era previsto un differente stanziamento di risorse, così distribuite per annualità:*

- *2018: €6,9 milioni*
- *2019: €11,5 milioni*
- *2010: €9,8 milioni*
- *2021: €10,2 milioni*
- *2022: €10,3 milioni*
- *a decorrere dal 2023: €5,6 milioni.*

## **2. Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica**

Il decreto prevede un incremento crescente delle risorse del "Fondo per interventi strutturali di politica economica" (di cui al DL 282/2004, convertito con modificazioni dalla L. 307/2004), di €4,5 milioni per l'anno 2018 fino ad arrivare ad un incremento di €71 milioni per il 2027. A decorrere dal 2018 vi sarà un incremento stabile di €71,3 milioni.

*N.B. Nella precedente versione del decreto non era indicata la copertura finanziaria.*

## Appendice normativa

### Testi risultanti dagli emendamenti del Decreto "Dignità"

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*

Art. 2.

Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
  - a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  - b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  - c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  - d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ~~nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative;~~
  - d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (3).

[...]

Art. 19

Apposizione del termine e durata massima

1. ~~Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.~~

***Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:***

***a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;***

***b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.”;***

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ~~trentasei~~ **ventiquattro** mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ~~trentasei~~ **ventiquattro** mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

[...]

~~4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.~~

**Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.**

[...]

Art. 21

Proroghe e rinnovi

***01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in***

**presenza delle esigenze di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.**

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ~~trentasei~~ **ventiquattro** mesi, e, comunque, per un massimo di ~~cinque~~ **quattro** volte nell'arco di ~~trentasei~~ **ventiquattro** mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della ~~sesta~~ **quinta** proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

[...]

#### Art. 28

##### Decadenza e tutele

1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro ~~centoventi giorni~~ **centottanta giorni** dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.

[...]

#### Art. 34

##### Disciplina dei rapporti di lavoro

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

~~2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. **In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.**~~ Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

### DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23

*Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*

#### Art. 3

##### Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a ~~quattro~~ **sei** e non superiore a ~~ventiquattro~~ **trentasei** mensilità.

### D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*

[...]

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, **sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la**

**metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.**

[...]

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.*

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.*

[...]

**Art. 1-ter**

**Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute**

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale **entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre** limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

[...]

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,*

*convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96*

**Art. 1**

**Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale**

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

~~c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;~~

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 26/10/1972 n. 633 -

### *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

#### Art. 17-ter

***1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1,1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte di titolo di imposta del reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.***

#### TABELLA A, parte III

~~123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società~~

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*

Art. 90

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, ~~in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro~~ **a tutte le società e associazioni sportive.**

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ~~sportive dilettantistiche senza scopo di lucro~~ e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti ~~in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche~~ **a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche** aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.